

PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020

Con deliberazione consiliare sono state conferite le funzioni di Polizia locale e Protezione civile all'Unione dei comuni del Miranese a far data dal 1.1.2015. nota integrativa al bilancio di previsione

Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 18/11/2019, di devoluzione dei proventi delle sanzioni al codice della strada, che prevedeva la destinazione della somma prevista da accertare inizialmente di € 230.000,00 nel bilancio di previsione 2020, e variata in corso d'anno, come sotto riportato. Dopo le modifiche all'articolo 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 intervenute la devoluzione dei proventi deve rispettare la seguente destinazione:

- al comma 4, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a interventi in sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto ai automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale;

- al comma 5, che i comuni determinano annualmente, in via previsionale con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5 bis, che la quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, infine al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

ENTRATA capitoli	Stanziamen- to assestato €	Accertamento definitivo al 31.12.2020 Per proventi da sanzioni al codice della strada €	SPESA capitoli	Stanziamen- to assestato €	Impegni definitivi dopo assestamento di bilancio al 31.12.2020 €	Impegni confluiti in FPV €
37100	30.000,00	29.629,75				
23100	160.000,00	192.351,66 1.415,50 <i>(proventi da accertamento limiti di velocità su strade non comunali, di cui all'art. 142, comma 12bis, D.Lgs. n. 285/1992)</i>				

a)			232500	40.000,00		
			QP 244507	2.500,00		
			321400	30.000,00	29.987,60	0,00
b)			q.p. 7200	200.000,00	191.993,81	
					1.415,50	
					<i>(proventi da accertamento limiti di velocità su strade non comunali, di cui all'art. 142, comma 12bis, D.Lgs. n. 285/1992)</i>	
TOTALE	190.000,00	223.396,91		272.500,00	223.396,91	0,00

Per quanto risultante dal suddetto prospetto, nell'anno 2020, l'accertamento complessivo delle entrate da sanzioni al codice della strada ammonta a € 223.396,91, di cui € 1.415,50 derivanti da accertamento limiti di velocità su strade non comunali; non si è provveduto ad accantonare a Fondo crediti dubbia esigibilità nel corso dell'esercizio 2020 nessuna cifra in quanto l'accantonamento viene effettuato dall'Unione di Comuni del Miranese, ente al quale è stata trasferita la Funzione di Polizia Locale dal 01/01/2015.

Di conseguenza, tra le voci suddette e l'accantonamento obbligatorio a Fondo crediti dubbia esigibilità, risulta rispettato il vincolo di destinazione previsto dal codice della strada.

I proventi riscossi per le somme derivanti dall'omessa comunicazione del nominativo del conducente del veicolo, che ha superato i limiti di velocità, così come previsto dall'articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, non sono soggette al riparto sopra enunciato.